

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3150 del 20/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta TDM s.r.l. con sede legale nel Comune di MILANO, Via ANDREA COSTA n. 17 (MI), ed attività nel Comune di Comacchio in Via S.S. Romea km. 27 + 330, Località: San Giuseppe; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DISTRIBUTORE DI CARBURANTI.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3213 del 16/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno venti GIUGNO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc. 32569/2016/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **TDM s.r.l.** con sede legale nel Comune di MILANO, Via ANDREA COSTA n. 17 (MI), ed attività nel Comune di Comacchio in Via S.S. Romea km. 27 + 330, Località: San Giuseppe; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI**.

### LA RESPONSABILE

**VISTA** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Comacchio registrata al P.G. dell'ente al n. P.G. n. 58278 del 03.11.2016, trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota P.G. n. 11147 del 28/02/2017, Pratica SUAP n. 647/2016, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/11798 del 09/11/2016, dalla Ditta **TDM s.r.l.** con sede legale nel Comune di MILANO, Via ANDREA COSTA n. 17 (MI), ed attività nel Comune di Comacchio in Via S.S. Romea km. 27 + 330, Località: San Giuseppe per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la ditta richiedente effettua l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI**;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere il rinnovo, senza modifiche, del titolo abilitativo per lo scarico sul suolo delle acque di prima pioggia, di acque domestiche e per l'impatto acustico;

**CONSIDERATO** che nell'istanza di AUA è stata richiesta la contestuale voltura alla ditta TDM s.r.l. del precedente titolo abilitativo rilasciato a nome di TAMOIL ITALIA s.p.a.;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35*", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

#### **VISTI**

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

#### **VISTE** altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

**VISTA** la nota del S.U.A.P. del Comune di Comacchio Prot. Gen n. 65238 del 06/12/2016, assunta al protocollo di ARPAE Ferrara n. PGFE/2017/12970 del 07/12/2016, con la quale sono stati trasmessi:

- Il parere del Dirigente del Settore IV del Comune di Comacchio riguardante l'impatto acustico, registrato al Protocollo Generale comunale n. 58586 del 04.11.2016, con il quale è stata comunicata la presa d'atto dell'attestazione della ditta che dichiara "nell'impianto vengono svolte attività a bassa rumorosità" e pertanto non viene allegata documentazione di impatto acustico;
- Il parere favorevole Protocollo Generale n. 60028 del 18.11.2016 del Dirigente del Settore V del Comune di Comacchio per lo scarico di natura civile;
- La certificazione del CADF Protocollo Generale n. 63061 del 24.11.2016 che l'immobile dove si svolge l'attività in questione è inserita in una zona d'inesistenza del servizio di pubblica fognatura;

**RICHIAMATA** la precedente autorizzazione della Provincia di Ferrara - Atto n. 4919 del 18/03/2013 in vigore alla data di inoltro della presente istanza di AUA, rilasciata alla ditta TAMOIL ITALIA S.P.A. per lo scarico sul suolo delle acque di prima pioggia derivanti dall'attività di distributore carburanti svolta in Comune di Comacchio in Via S.S. Romea km. 27 + 330, Località San Giuseppe e in particolare le considerazioni di seguito riportate:

- *Per quanto riguarda i reflui provenienti dall'autolavaggio è stato installato un depuratore delle acque di lavaggio con riciclo parziale, il cui troppo pieno viene immesso in un sistema di fitoevapotraspirazione, che consente all'attività di non generare alcuno scarico;*
- *Lo scarico sul suolo, contrassegnato in planimetria con la lettera "S2", derivante unicamente dalla raccolta delle acque reflue dei servizi igienici e dalla cucina, è classificato domestico e la relativa autorizzazione è di competenza del Comune, come previsto all'art. 2 della L. R. 24 marzo 2000 n. 22, riconfermata con la L. R. 01.06.2006 n. 5;*
- *Lo scarico, contrassegnato in planimetria con la lettera "S3", derivante dalla raccolta delle acque di seconda pioggia, non è soggetta a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito sul suolo, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;*

**VISTA** la visura camerale della ditta TDM s.r.l. dalla quale si evince che l'impresa risulta totalmente di proprietà di TAMOIL ITALIA s.p.a., intestataria dell'autorizzazione della Provincia di Ferrara - Atto n. 4919 del 18/03/2013 per il punto vendita carburanti oggetto della presente Autorizzazione Unica;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

**DATO ATTO** che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

**DATO ATTO** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Comacchio alla ditta **TDM s.r.l.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 08324820961, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di MILANO, Via ANDREA COSTA n. 17 (MI), ed attività nel Comune di Comacchio in Via S.S. Romea km. 27 + 330, Località: San Giuseppe, per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTI** .

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

- Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con la lettera "**S1**" (scarico sul suolo di acque di prima pioggia derivanti dall'attività di distribuzione carburanti) e con la lettera "**S2**" (scarico sul suolo derivante unicamente dalla raccolta delle acque reflue dei servizi igienici e dalla cucina, classificato domestico) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;

2. Per quanto attiene lo scarico sul suolo delle acque di prima pioggia “S1”:
- a) Devono risultare assenti dallo scarico sul suolo le seguenti sostanze: cadmio e suoi composti; oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera;
  - b) Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell’ambito della Tab. 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, tensioattivi totali, alluminio, berillio, arsenico, bario, boro, cromo totale, ferro, manganese nichel, piombo, rame, selenio e solventi organici aromatici totali*;
  - c) Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 3 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere “PP”, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1;
  - d) I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci **allegato “B”** – Schema tecnico;
  - e) Devono essere eseguite con frequenza annuale le analisi di autocontrollo dello scarico, prelevando un campione nel pozzetto, contrassegnato con le lettere “PP”, e determinando almeno i seguenti parametri: alluminio, berillio, arsenico, bario, boro, cromo totale, ferro, manganese, nichel piombo, rame, selenio, cadmio, oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
  - f) Gli esiti delle analisi di cui al precedente punto 6 devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo per un periodo di 5 anni;
  - g) E’ fatto divieto di immettere materie che formino depositi sul suolo. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
  - h) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
  - i) Le modalità di scarico devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l’ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
  - j) Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
  - k) E’ fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
  - l) E’ fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l’inquinamento proveniente dallo scarico;
  - m) Da parte della società autorizzata dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae formale domanda per ogni modifica del ciclo produttivo che comporti una variazione quali-quantitativa delle caratteristiche dello scarico, dei sistemi di trattamento delle acque reflue;
  - n) In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l’ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae e al Comune di Comacchio per le disposizioni previste nella parte SESTA del D.Lgs. n. 152/06;
  - o) Sono fatti salvi i diritti di terzi per eventuali danni derivanti dagli scarichi di cui alla presente autorizzazione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Comacchio, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Comacchio.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

*Firmato Digitalmente  
per la Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  
Dr.ssa Gabriella Dugoni*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**